



Mantenimento dei figli: come regolarsi per chiedere l'assegno all'ex?

Autore : Maria Elena Casarano

Data: 17/06/2016

Con quale cifra il mio ex compagno potrebbe contribuire al mantenimento della nostra bambina visto che lui non è d'accordo sull'importo che gli ho proposto io?

Prima di separarci, noi convivevamo, suddividendo tutte le spese e la piccola ha sempre avuto una vita più che dignitosa. Ora che ci siamo lasciati, anche se conserviamo la stessa residenza, di fatto la bambina vive con me in un piccolo appartamento in affitto in cui non ha neanche una sua stanzetta. Il padre vede la figlia una o due volte al mese perché vive ad diverse centinaia di Km di distanza; pertanto io ho bisogno dell'aiuto di una babysitter quando lavoro. Siamo entrambi impiegati e percepiamo circa 1500 euro per 13 mensilità, ma lui lavora anche come libero professionista, percependo un reddito che non conosco.

Cosa prevede la legge riguardo al mantenimento dei figli?

La legge **[1]** prevede che i genitori debbano provvedere al mantenimento dei figli (nati sia fuori che dentro il matrimonio) in **proporzione** alle rispettive **sostanze** e secondo



la capacità di **lavoro professionale o casalingo**. Tali obblighi non vengono meno con la **separazione** della coppia, perché anche in tale situazione rimane fermo il diritto dei figli di ricevere assistenza morale e materiale da ciascuno dei genitori **[2]**.

E' pur vero, tuttavia, che la legge non indica con esattezza in che modo debba essere effettuata tale contribuzione; **non esiste**, cioè, un **criterio matematico** al quale rifarsi ai fini del calcolo del contributo periodico dovuto da un genitore all'altro per i figli non autosufficienti, perché occorre guardare ad una molteplicità di fattori ai quali è difficile dare sempre un valore economico in senso stretto (si pensi al contributo personale fornito da ciascun genitore alla conduzione della famiglia o alle esigenze dei figli).

Quali strade hanno i genitori per determinare la misura dell'assegno?

In questo caso sono due le possibilità che si prospettano ai genitori (coniugati o meno che siano):

1. - o, essi, ben conoscendo le loro effettive disponibilità (e quindi anche eventuali entrate in nero) - non solo economiche, ma anche in termini di tempo e di energie da poter dedicare ai figli - decidono di trovare un **accordo** in merito al mantenimento e all'affidamento dei figli e di sottoporlo al giudice per la semplice approvazione (in termini giuridici "omologazione")
2. - oppure, tale decisione deve essere presa dal **giudice** in base non solo alle richieste di ciascun genitore, ma anche alle concrete prove (che possono essere costituite pure da presumibili indizi) che diano al magistrato adeguata contezza dei **redditi effettivi dei genitori**, dello stile di vita da loro offerto ai figli prima della separazione, del contributo che ciascuno ha dato e potrà continuare a dare (anche in termini personali) alla crescita dei figli.



Nel primo caso i genitori hanno maggiore autonomia nel decidere in quanto la legge **[3]** prevede che “il giudice prende atto, se non contrario all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori”.

Ciò significa che questi, in caso di accordo, non hanno l’obbligo di esibire prove documentali dei redditi o di altro genere al giudice, ma solo di attestare al magistrato di aver trovato una soluzione conforme e

comunque non palesemente pregiudizievole per l’interesse morale e materiale della prole (lo sarebbe, ad esempio, quella in cui i genitori si accordino perché uno dei due esca dalla vita del figlio e se ne disinteressi sotto ogni profilo, affidando all’altro ogni responsabilità nella sua crescita).

E’ necessario rivolgersi al giudice?

I genitori possono anche **autoregolamentarsi** riguardo al contributo al mantenimento per i figli, senza ottenere un provvedimento del Tribunale: ma questa non rappresenta mai una buona soluzione perché non riconosce al genitore cui non venga versato l’assegno la possibilità di agire tempestivamente e con gli stessi strumenti riservati a chi invece ha un titolo in mano.

Di cosa bisogna tenere conto in concreto per calcolare l’assegno?

Ciò detto, vengo al caso concreto, riguardante il presumibile ammontare dell’assegno dovuto alla lettrice dall’ex compagno per il mantenimento della figlia. Assegno che - è bene ribadirlo - **rappresenta un contributo** dovuto da un genitore all’altro, dandosi per scontato che **analogo importo** (in termini di apporto economico e personale) debba essere **versato dal genitore che richiede l’assegno**.



A tal fine, occorre partire dal presupposto che qualunque esborso, occorrente per poter provvedere ai bisogni della bambina, dovrà essere (quantomeno) equamente diviso tra i genitori, atteso che entrambi hanno (e questo è un dato certo) due redditi accertati (e accertabili) assolutamente analoghi.

Di seguito, bisogna:

- esaminare le singole condizioni previste dalla legge, che stabilisce che “salvo diversi accordi liberamente sottoscritti dai genitori, il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di **proporzionalità [4]**
- e rapportarle alla specifica situazione illustrata dalla lettrice.

La legge individua, infatti, delle precise situazioni delle quali il giudice deve tener conto nel determinare la misura dell'assegno di mantenimento per i figli.

Si tratta nello specifico de:

1.- Le esigenze attuali del figlio

Di qui la lettrice deve chiedersi: quali sono le concrete necessità quotidiane e prevedibili della bambina? Quanto spendo in media mensilmente per nutrirla, mandarla a scuola (scuola privata o pubblica, comunque vi sono sempre degli esborsi minimi da affrontare), vestirla (a quell'età i bambini sono in continua crescita), farle praticare almeno uno sport, accompagnarla nelle varie attività (trasporto pubblico o privato), per farla accudire dalla baby sitter, per curarla, per farla vivere in una casa adeguata alle sue necessità?

La donna cioè deve sommare **l'importo medio di tutte quelle spese** che, con probabile certezza, è tenuta ad affrontare ogni mese per la figlia (e che, se questa non ci fosse, non dovrebbe sostenere per se stessa) perché, poi, tale importo andrà suddiviso col suo ex di certo a metà - ma, a mio avviso, in misura maggiore dal padre (per i motivi che, a breve illustrerò).



2.- Il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza con entrambi i genitori

Anche in questo caso, non si tratta di fare un calcolo probabilistico, ma di domandarsi concretamente:

qual'era lo stile di vita che, prima della separazione, noi genitori offrivamo alla bambina? Così, tanto per fare alcuni esempi, lo stile di vita lo si può individuare nella **maggior qualità del cibo, dell'abbigliamento**, dal fatto che la bambina prima praticava uno **sport** o che frequentava una **scuola** privata, dal tipo di alloggio più signorile in cui prima abitava, ecc.

I genitori, infatti, nei limiti delle **concrete possibilità** (portate dall'inevitabile raddoppio di spese conseguenti alla divisione della famiglia) dovrebbero cercare di assicurare alla bambina un tenore che si avvicini il più possibile a quello precedente.

Già da quanto la lettrice afferma (quando dice che attualmente vive in un appartamento più piccolo per risparmiare) sembra evidente, invece, che la bambina (che non ha neppure una propria stanzetta) sia attualmente sacrificata nelle sue basilari esigenze abitative.

3.- I tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore

Occorre tenere conto del fatto che la piccola non solo vive con la madre (e a quanto sembra di comprendere lo rimarrà), ma che la soluzione di un collocamento alternato presso ciascuno dei genitori non appare ipotizzabile, vista la notevole distanza geografica.

Dunque, la maggior parte degli oneri per il mantenimento della bambina sono attualmente a carico della madre, in qualità di genitore che, di fatto, abita con la figlia.

D'altro canto, tuttavia, va anche tenuto conto del fatto che, per legge, i figli hanno il pieno diritto di mantenere, col genitore che non vive con loro stabilmente, rapporti equilibrati e continuativi **[2]** e ciò implica la necessità per il **padre** di sostenere i **costi** di volta in volta legati alle **periodiche trasferte** per poter stare con la figlia; costi che potrebbero andare a compensare altri esborsi dalla lettrice atteso che è irrilevante il fatto che, formalmente, la famiglia conservi (come nel caso di specie) un'unica residenza, ma occorre dare rilievo al dato concreto della residenza abituale ed effettiva della minore.



4.- Le risorse economiche di entrambi i genitori

Qui in realtà va fatta un'importante precisazione. E' vero, infatti che, almeno formalmente, i **genitori** hanno redditi che attribuiscono ad entrambi una **indipendenza economica**, ma è pur vero che il padre della bambina - da quanto emerge dal quesito - svolge anche un' **ulteriore attività di libero professionista**.

Si tratta questo di un particolare di assoluto rilievo in quanto, anche se la lettrice non conosce l'ammontare di tale secondo reddito, tuttavia in un eventuale causa finalizzata ad ottenere la regolamentazione del contributo da parte del padre al mantenimento della bambina (che si instaurerebbe ove i genitori non riuscissero a trovare un accordo), non solo l'uomo dovrebbe documentarlo, ma il giudice dovrebbe tenerne adeguatamente conto, prevedendo inevitabilmente una proporzionale **maggiorazione dell'assegno** dovuto alla madre per la bambina rispetto a quello che dovrebbe stabilire se tra i genitori vi fosse un'assoluta parità di redditi.

5.- La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Questa circostanza fa naturalmente pendere la bilancia in favore della lettrice, in ragione della collocazione materiale della piccola presso di lei. Per quanto, essendo comunque anche la donna impegnata nell'attività lavorativa (con rientri pomeridiani), è inevitabile che sia lei ad assumersi il ruolo di accudimento domestico o comunque di dover sostenere, in sua assenza, i costi legati alla necessità di ricorrere ad una baby sitter per alcune ore settimanali.

Un esempio di calcolo

Mancando, tuttavia, una dettagliata prospettazione di tutti i predetti esborsi, la risposta alla domanda non può che essere meramente orientativa.

La lettrice fa riferimento esclusivo al preciso costo dell'affitto della **casa familiare**. A



riguardo, occorre considerare che tale costo deve intendersi attualmente raddoppiato, in quanto ciascun genitore deve affrontarlo per far fronte alle proprie esigenze abitative. Sicché, il costo per l'affitto e le utenze domestiche della casa in cui attualmente lei abita con la bambina (o in quella diversa, e più grande in cui vorrà trasferirsi) dovrà essere per metà a suo esclusivo carico e per l'altra metà a carico di entrambi i genitori: ad es. se il canone è di 500 €, 250 dovranno essere divise proporzionalmente dai genitori (125 € se divise per metà).

Prendendo poi a riferimento una serie di altri costi medi relativi alla sola bambina (cibo, vestiario, baby sitter, un'attività sportiva) ritengo improbabile che complessivamente possa arriversi a una spesa complessiva per le esigenze della minore che possa essere inferiore agli 800 € mensili.

Pertanto, in un'ipotesi di accordo che preveda un'equa suddivisione delle spese tra i genitori, credo che la lettrice possa chiedere non meno di 400 € mensili all'ex compagno.

Calcolo questo che parte, tuttavia, da una valutazione (di sicuro erronea) di sostanziale parità delle situazioni economiche. All'atto pratico, invece, ritengo che la donna potrebbe chiedere una cifra di importo superiore e proporzionato al diverso reddito portato dall'attività professionale del compagno, e di cui non conosce, allo stato attuale, l'entità.

Da questi importi andranno comunque escluse le **spese straordinarie**, come ad esempio quelle di carattere eccezionale di tipo sanitario (acquisto di occhiali da vista, apparecchio per i denti, ecc.) che, di norma, vanno suddivise dai genitori al **50 per cento, salvo diverso accordo** che preveda che uno dei due se ne assuma una percentuale maggiore o se le assuma **in toto**, considerato il maggior reddito.

Così ad esempio, nell'ambito di un accordo sarebbe possibile prevedere che il padre si accoli tutte le spese straordinarie della bambina, versando però un contributo mensile più ridotto rispetto a quello ipoteticamente ipotizzabile.

Il consiglio pratico



Il mio personale consiglio è, in ogni caso, quello di **non affidarsi a calcoli ipotetici**, basati su situazioni meramente astratte. Se le uscite sono, infatti, certe, non lo sono invece (almeno per ciò che è a conoscenza della lettrice) le effettive entrate del padre della bambina; entrate che, al contrario, la donna ha pieno diritto di conoscere perché è anche in relazione ad esse che va determinato, ed auspicabilmente concordato, il contributo al mantenimento della figlia che l'uomo dovrà versare.

Se il padre non intende avere una condotta trasparente in tal senso, il consiglio è di rivolgersi ad un legale, affinché gli formuli una espressa (se pur bonaria) richiesta a riguardo, nel primario obiettivo di raggiungere un accordo. Ritengo, infatti, che qualsiasi **soluzione condivisa** tra i genitori debba comunque sempre **partire da una conoscenza esatta delle reciproche disponibilità**, rischiando in mancanza di pregiudicare solo il benessere della bambina.

A tal riguardo, potrebbe essere di sicuro aiuto alla coppia percorrere la strada della [mediazione familiare](#), anche avvalendosi di professionisti formati alla [pratica collaborativa](#).

Anche una volta (e auspicabilmente) raggiunto l'accordo, il **passaggio dal giudice** sarà comunque necessario per ottenere un **titolo** che stabilisca "nero su bianco" la misura dell'assegno; non essendo possibile per legge avvalersi del nuovo strumento della negoziazione assistita da soli avvocati, riservato in via esclusiva alle coppie coniugate.

Note:

[1] Art 316 bis cod. civ.

[2] Art. 337 ter co. 1 cod. civ.

[3] Art. 337 ter co. 2 cod. civ.

[4] Art. 337 ter co. 4 cod. civ.